

Articolo 90

(Centro ludico prima infanzia)

1. Il centro ludico per la prima infanzia è struttura autorizzata per la erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, quando abbia le caratteristiche e rispetti gli standard strutturali e qualitativi di seguito indicati:

Dimensioni	Descrizione e standard
Tipologia e carattere destinatari	<p>Il centro ludico per la prima infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, e ai loro genitori, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, garantendo il diritto all’inserimento e alla integrazione dei bambini diversamente abili, secondo quanto previsto all’articolo 12 comma 5 della l. n. 104/1992, e per essi, anche in collaborazione con i servizi competenti della ASL vengono definiti progetti educativi specifici. Concorre inoltre a sostenere la coppia genitori-figli nel rinforzo della relazione emotiva-affettiva, mediante lo strumento del gioco.</p> <p>Si tratta di una tipologia di servizio più snello rispetto ai servizi di asilo nido perché a differenza dell’asilo nido prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una frequenza giornaliera non superiore a 5 ore; • non è prevista la somministrazione di pasti; • non è previsto uno spazio attrezzato per il riposo pomeridiano.
Ricettività	<p>La ricettività massima del centro ludico per la prima infanzia è fissata in 50 posti bambino. La presenza programmata su base annua nel servizio può essere determinata nelle misure massime del:</p> <p>30% in più rispetto alla ricettività per minori in fascia di età 3-12 mesi; 25% in più rispetto alla ricettività per minori in fascia di età 13-23 mesi; 20% in più rispetto alla ricettività per minori in fascia di età 24-36 mesi.</p> <p>Detti incrementi possono essere introdotti in considerazione dello scarto giornaliero tra minori iscritti e reali frequentanti, fermi restando gli standard previsti nella sezione “modulo abitativo” con riferimento alla superficie richiesta per gli spazi interni, che va parametrata in relazione alla ricettività o capienza. Nel caso di centro ludico che accolga più di una delle fasce di età sopra indicate, la presenza programmata non può determinare incrementi rispetto alla ricettività cumulati su una sola fascia di età dei minori utenti, bensì esclusivamente distribuiti tra le fasce di età presenti entro i limiti sopra indicati.</p>
Prestazioni	<p>Sono assicurate le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative; • Cura dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e continuativo (inferiore a 5 ore per giornata) a figure professionali, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare; • formazione e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali. <p>Devono essere assicurati, durante la permanenza del bambino nella struttura, i servizi di igiene del bambino, il servizio di cura e sorveglianza continuativa del bambino, lo svolgimento del progetto educativo che preveda attività educative e attività ludicoespressive, le attività ricreative di grandi gruppi.</p> <p>Deve essere elaborato un progetto educativo per ciascuna unità funzionale minima o sezione, ivi incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle diverse esigenze dei bambini componenti la sezione. (99)</p>
Personale	<p>Il rapporto numerico tra personale e bambini ospiti dovrà essere calcolato sulla base del numero totale di bambini iscritti.</p> <p>Se la struttura accoglie anche minori con problematiche psicosociali, nella équipe devono essere presenti anche educatori professionali, ex Decreto n. 520/1998, nonché le altre figure</p>

	<p>professionali adeguate in relazione alle prestazioni sociosanitarie richieste. Le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate dal Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto del modello organizzativo vigente.</p> <p>La struttura deve avere un coordinatore pedagogico, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, e fatto salvo quanto disposto all'art. 46.</p> <p>Il personale richiesto per la organizzazione delle attività di centro ludico per la prima infanzia è il seguente:</p> <p>educatori (tra cui è compreso il coordinatore pedagogico): in misura minima di 1 educatore ogni 8 bambini iscritti di età compresa tra i 3 e i 24 mesi; di 1 educatore ogni 15 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi in strutture, anche aggregate a scuole per l'infanzia, che accolgano esclusivamente bambini di questa classe di età;</p> <p>il personale addetto ai servizi generali: quando tali servizi vengano svolto da personale interno, e non affidati a strutture esterne, il rapporto personale – ospiti è di 1 addetto ai servizi generali per 20 bambini iscritti.</p> <p>In presenza di bambini diversamente abili il rapporto operatore – bambino deve essere di 1 educatore di sostegno per 1 bambino.</p>
<p>Modulo abitativo</p>	<p>Gli spazi essenziali destinati ai bambini e ai servizi generali sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ambiente di ingresso, con adeguato spazio filtro per la tutela microclimatica, che dia accesso alle sezioni, evitando il passaggio attraverso i locali di altre sezioni; per le strutture aggregate a servizi scolastici o educativi, l'ingresso può essere unico; b) unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini, la cui dimensione e il cui numero dipende dal numero totale di bambini iscritti e dal progetto educativo; c) locali per l'igiene destinati ai bambini, anche al servizio di più sezioni ma continui a ciascuna delle sezioni servite, attrezzati con un fasciatoio, una vasca lavabo e una dotazione media di sanitari non inferiore a un vaso ogni dieci bambini; d) spazi comuni, destinati alle attività ludiche e ricreative, utilizzati a rotazione dalle sezioni, ovvero per attività individuali e di grandi o piccoli gruppi; e) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti (locale spogliatoio e WC per il personale, locali separati per deposito per attrezzature e materiali di pulizia, spazio per la preparazione del materiale didattico e il colloquio con i genitori); f) spazio idoneo per il riposo dei bambini, in numero minimo di 1 posto letto ogni 10 bambini iscritti, per accogliere coloro che ne manifestino eventualmente la necessità durante la permanenza all'interna della struttura; g) spazi esterni. <p>Qualora la struttura sia collocata su più piani, dovranno essere adottate le misure utili e necessarie a garantire la sicurezza dei bambini in ogni momento; si deve comunque garantire che ogni sezione, con gli spazi funzionalmente collegati, sia collocata su un unico piano.</p> <p>Ad eccezione degli spazi di cui alla lettera e) gli spazi destinati alle attività per i bambini non possono essere situate in seminterrati o piani interrati.</p> <p>Le unità minime funzionali o sezioni sono distinte per fasce di età omogenee, in base alle esigenze evolutive dei bambini e della differenziazione delle attività.</p> <p>La superficie esterna alla struttura centro ludico per la prima infanzia, al netto di parcheggi e viabilità carrabile, deve assicurare la presenza di uno spazio esterno fruibile dai bambini in misura non inferiore a 8 mq per bambino iscritto; per i centri ludici per la prima infanzia collocati nei centri storici o in ambiti urbani consolidati lo spazio esterno fruibile è pari almeno a 5 mq. Per posto bambino e può essere sostituito, previo parere del Comune</p>

	<p>competente, da spazio interno dedicato al gioco con strutture fisse, in misura non inferiore a 4 mq. per posto bambino, diverso dagli spazi comuni di cui alle lettere a), b) e d) specificate per la ricettività della struttura.</p> <p>La superficie interna del centro ludico, esclusi gli spazi dedicati ai servizi generali, a vano ingresso, a cucina o terminale, non può essere inferiore a 6 mq. per posto bambino, considerando il totale della superficie per le sezioni, gli spazi per il riposo, gli spazi comuni, i servizi igienici per bambini.</p> <p>Non possono, in ogni caso, essere utilizzate superfici soppalcate e superfici in piani seminterrati e interrati per la permanenza dei bambini nello svolgimento delle attività quotidiane. (100)</p>
--	---

Note

(99) Paragrafo sostituito dal r.r. n. 11/2015, art. 43, c.1.

(100) Paragrafo sostituito dal r.r. n. 11/2015, art. 43, c. 2.